



Comune di Ternate  
Provincia di Varese

REGOLAMENTO  
DEL CONSIGLIO  
E DELLE  
COMMISSIONI CONSILIARI

approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 10.06.1993

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.	1 – Consiglieri comunali . . . . .	pag.	3
Art.	2 – Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano . . . . .	“	3
Art.	3 – Primi adempimenti del Consiglio . . . . .	“	3

### TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art.	4 – Composizione . . . . .	“	3
Art.	5 – Costituzione . . . . .	“	3
Art.	6 – Presa d’atto del Consiglio . . . . .	“	4
Art.	7 – Conferenza dei Capi-gruppo . . . . .	“	4

### TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art.	8 – Costituzione e composizione . . . . .	“	4
Art.	9 – Notizie sulla costituzione . . . . .	“	5
Art.	10 – Insediamento . . . . .	“	5
Art.	11 – Convocazione . . . . .	“	5
Art.	12 – Funzionamento – Decisioni . . . . .	“	5
Art.	13 – Partecipazione del Sindaco . . . . .	“	6
Art.	14 – Segreteria – Verbalizzazione . . . . .	“	6
Art.	15 – Assegnazione affari . . . . .	“	6
Art.	16 – Indagini conoscitive . . . . .	“	6
Art.	17 – Sedute delle commissioni . . . . .	“	6

### TITOLO IV GRUPPI DI LAVORO

Art.	18 – Gruppi di lavoro . . . . .	“	7
Art.	19 – Composizione dei gruppi . . . . .	“	7
Art.	20 – Insediamenti. . . . .	“	7

### TITOLO V ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.	21 – Sede riunioni . . . . .	“	7
Art.	22 – Sessioni . . . . .	“	8
Art.	23 – Convocazione . . . . .	“	8
Art.	24 – Seduta prima convocazione . . . . .	“	9
Art.	25 – Seduta seconda convocazione . . . . .	“	9
Art.	26 – Ordine del giorno . . . . .	“	10
Art.	27 – Pubblicità e segretezza delle sedute. . . . .	“	10
Art.	28 – Presidenza delle adunanze . . . . .	“	10
Art.	29 – Adunanza per la convalida degli eletti e comunicazione della nomina della Giunta . . . . .	“	10
Art.	30 – Adempimenti preliminari . . . . .	“	10

**Titolo VI**  
**DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

Art. 31 – Ordine durante le sedute . . . . .	“	11
Art. 32 – Sanzioni disciplinari . . . . .	“	11
Art. 33 – Tumulto in aula . . . . .	“	11
Art. 34 – Comportamento del pubblico . . . . .	“	11
Art. 35 – Svolgimento interventi . . . . .	“	12
Art. 36 – Durata interventi . . . . .	“	12
Art. 37 – Questioni pregiudiziali e sospensive . . . . .	“	13
Art. 38 – Fatto personale . . . . .	“	13
Art. 39 – Udienze conoscitive . . . . .	“	14
Art. 40 – Dichiarazione di voto . . . . .	“	14
Art. 41 – Verifica numero legale . . . . .	“	14
Art. 42 – Votazione . . . . .	“	14
Art. 43 – Irregolarità nella votazione . . . . .	“	15
Art. 44 – Verbalizzazione riunioni . . . . .	“	15
Art. 45 – Diritti dei Consiglieri . . . . .	“	15
Art. 46 – Revoca e modifica deliberazioni . . . . .	“	15
Art. 47 – Segretario - Incompatibilità . . . . .	“	15

**Titolo VII**  
**DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

Art. 48 – Diritto all’informazione dei Consiglieri . . . . .	“	16
Art. 49 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti . . . . .	“	16
Art. 50 – Interrogazioni . . . . .	“	17
Art. 51 – Risposta alle interrogazioni . . . . .	“	17
Art. 52 – Mozioni . . . . .	“	18
Art. 53 – Svolgimento delle mozioni. . . . .	“	18
Art. 54 – Emendamenti alle mozioni. . . . .	“	18
Art. 55 – Ordini del giorno riguardanti mozioni . . . . .	“	18
Art. 56 – Votazione delle mozioni . . . . .	“	18

**Titolo VIII**  
**PROCEDURE PARTICOLARI**

Art. 57 – Mozione di sfiducia . . . . .	“	19
Art. 58 – Decadenza dalla carica di consigliere comunale . . . . .	“	19
Art. 59 – Dimissioni . . . . .	“	19
Art. 60 – Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione . . . . .	“	20

## **TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art.1 Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti.

### **Art.2 Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano**

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta, a seguito della proclamazione degli eletti, dal Sindaco neo eletto che la presiede.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco va contestualmente comunicato al Prefetto.

### **Art.3 Primi adempimenti del Consiglio**

1. Nella prima seduta, il Consiglio procede, subito dopo la convalida degli eletti, all'esposizione dei principi programmatici e alla comunicazione della nomina della Giunta.

## **TITOLO II GRUPPI CONSILIARI**

### **Art.4 Composizione**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal loro numero.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

### **Art.5 Costituzione**

1. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, ovvero in mancanza della stessa, assume la qualità di capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

### **Art.6 Presenza d'atto del Consiglio**

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

### **Art.7 Conferenza dei Capigruppo**

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio.

## **TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI**

### **Art.8 Costituzione e composizione**

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

- Urbanistica e Assetto del territorio
- Lavori Pubblici
- Servizi Sociali e per la sanità.

2. Ogni commissione è composta da almeno 5 consiglieri comunali.

3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese, così come la loro surroga.

6. In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.

7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

8. Le commissioni presentano al Consiglio i pareri espressi sugli argomenti sottoposti al loro esame.

### **Art.9 Notizie sulla costituzione**

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione delle commissioni e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

### **Art.10 Insediamento**

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione sono convocate e presiedute dal Sindaco.

2. Ogni Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

### **Art.11 Convocazione**

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di sua assenza o di impedimento.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

### **Art.12 Funzionamento – Decisioni**

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.

**Art.13**  
**Partecipazione del Sindaco**

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni ma conservano il diritto e, se richiesti, l'obbligo di presenziare alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

**Art.14**  
**Segreteria – Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione e provvede a redigere i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dai commissari.

**Art.15**  
**Assegnazione affari**

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorno venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, viene fatta rilevare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

**Art.16**  
**Indagini conoscitive**

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro parere. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

**Art.17**  
**Sedute delle commissioni**

1. Le sedute delle commissioni, di norma, non sono pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

## **TITOLO IV GRUPPI DI LAVORO**

### **Art.18 Gruppi di lavoro**

1. Per argomenti di particolare importanza il Consiglio Comunale può nominare dei gruppi di lavoro i cui membri possono essere scelti tra i consiglieri comunali o esterni particolarmente qualificati.

### **Art.19 Composizione gruppi**

1. I componenti dei gruppi di lavoro devono essere rappresentativi delle forze presenti in Consiglio Comunale in modo proporzionale.

### **Art.20 Insediamenti**

1. I gruppi di lavoro si riuniscono in prima seduta 15 giorni dopo la loro nomina e per l'occasione il Sindaco o suo delegato assumerà le funzioni di Presidente.

2. Il gruppo nominerà al proprio interno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario.

3. Il Presidente ha il compito di convocare le sedute e coordinare i lavori.

4. Il Vice-presidente collabora con il Presidente, ne disimpegna le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

5. Per ogni seduta deve essere redatto un verbale a cura del Segretario.

## **TITOLO V ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

### **Art.21 Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. La Giunta può, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.



3. Nel caso di cui al comma precedente dovrà sempre essere assicurato il normale acceso del pubblico nella sala delle riunioni e ai consiglieri garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

## **Art.22 Sessioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per trattare gli argomenti di cui all'art.32, 2° comma, lettera b, della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. Si riunisce in sessione straordinaria, ferma restando l'esclusiva competenza del Sindaco a convocarlo, per la trattazione di altri argomenti, anche se richiesto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. In quest'ultimo caso la riunione del Consiglio deve avere luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno la trattazione delle questioni richieste.

3. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

## **Art.23 Convocazione**

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.

2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

4. Il Messo comunale deve presentare la ricevuta comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione; per le sessioni straordinarie va consegnato almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la prima adunanza.

5 bis. La documentazione delle proposte da approvare dovrà essere messa a disposizione dei Consiglieri dal giorno successivo alla notifica dell'ordine del giorno.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio e in luoghi pubblici, almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione, comunque differita a giorno successivo.

#### **Art.24**

##### **Seduta prima convocazione**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

#### **Art. 25**

##### **Seduta seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quanto la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.21.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio su proposta di un gruppo consiliare e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.21.

**Art.26**  
**Ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco, fatta eccezione per i casi di cui al secondo comma dell'art.22.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 27**  
**Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità di persone.

**Art. 28**  
**Presidente delle adunanze**

1. Il Sindaco è, per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dall'Assessore con maggiore età.

**Art. 29**  
**Adunanza per la convalida degli eletti  
e comunicazione della nomina della Giunta**

1. Le adunanze del Consiglio comunale indette, secondo la legge e lo statuto, per la convalida degli eletti e la comunicazione della nomina della Giunta, sono presiedute dal Sindaco neo eletto.

**Art.30**  
**Adempimenti preliminari**

1. Il Presidente, in apertura di seduta, può informare il Consiglio su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se intende opporre osservazioni.

3. Sui processi verbali sottoposti all'approvazione non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

## **TITOLO VI DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

### **Art.31 Ordine durante le sedute**

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute, coadiuvato, se richiesta, dalla forza pubblica.

### **Art.32 Sanzioni disciplinari**

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

### **Art.33 Tumulto in aula**

1. Quando sia turbato l'ordine in aula e non si riesca a ristabilirlo, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta, fatta salva la sua formale riconvocazione.

### **Art.34 Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Esso deve tenere un

comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il regolare svolgimento dei lavori.

### **Art.35** **Svolgimento interventi**

1. Il Presidente concede la parola ai consiglieri secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di prenotazione, dandone comunicazione al Presidente, e non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

### **Art.36** **Durata interventi**

1. Il Consigliere, ottenuto l'assenso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art.32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n.142;

b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni indicate sub a) e sub b);

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere superi il tempo assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.

4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

7. Dopo 2 ore di svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, terminata la discussione e la votazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, è consentita una pausa non superiore ai 10 minuti.

8. E' facoltà del Presidente o di un quinto dei consiglieri, nel caso di prolungamento della seduta, di chiedere l'aggiornamento della stessa.

### **Art.37**

#### **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, su dette questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro per ogni gruppo.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

### **Art.38**

#### **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste. Ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

### **Art.39**

#### **Udienze conoscitive**

1. Il Consiglio, in sedute "informali", può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione.
4. Le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

### **Art.40**

#### **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

### **Art.41**

#### **Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri in carica. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta, dichiarandola deserta per la prosecuzione della trattazione delle restanti proposte iscritte all'ordine del giorno e di ciò ne fa constare a verbale.

### **Art.42**

#### **Votazione**

1. I consiglieri votano per appello nominale o peralzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

#### **Art.43**

#### **Irregolarità nella votazione**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

#### **Art.44**

#### **Verbalizzazione riunioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario comunale, anche con l'ausilio di sistema di registrazione magnetica. Essi debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta di deliberazione.

2. I verbali stessi sono firmati dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario e devono essere comunicati nei modi di cui al secondo comma del precedente art.30.

#### **Art.45**

#### **Diritti dei consiglieri**

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto reso e dei motivi del medesimo.

#### **Art.46**

#### **Revoca e modifica deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modifiche o revoca di altre esecutive, sono come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

#### **Art.47**

#### **Segretario - Incompatibilità**

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di argomenti che riguardano interesse proprio, o interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.



## **TITOLO VII DIRITTO E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

### **Art.48**

#### **Diritto all'informazione dei Consiglieri**

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art.7, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n.142 ed all'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

### **Art.49**

#### **Diritto al rilascio di copie di atti e documenti**

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale, secondo le indicazioni, riferite a questo servizio, comunicate dal Sindaco, in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art.48. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto ed il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma, dichiarando che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n.8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604 e successive modificazioni.

## **Art.50** **Interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta da uno o più Consiglieri comunali, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato e per conoscere quali decisioni si intendano adottare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, oppure che venga data risposta nell'ambito di una seduta di Giunta. In Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Consigliere può chiedere che la risposta venga resa nella successiva seduta di Consiglio. In tal caso si considera valida la seduta che avviene trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione.

5. Ove non venga precisato il tipo di risposta, il Sindaco fissa le modalità per la modalità alla interrogazione.

## **Art.51** **Risposta alle interrogazioni**

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o dall'Assessore competente o delegato. Qualora le risposte vengano date in Consiglio Comunale:

a) Non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dal luogo a replica da parte dell'interrogante, che dichiara di essere o non essere soddisfatto.

b) La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

c) Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

d) L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.

**Art.52**  
**Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

**Art.53**  
**Svolgimento delle mozioni**

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

**Art.54**  
**Emendamenti alle mozioni**

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

**Art.55**  
**Ordini del giorno riguardanti mozioni**

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

**Art.56**  
**Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

## **TITOLO VIII PROCEDIMENTI PARTICOLARI**

### **Art.57 Mozione di sfiducia**

1. Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art.37 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall'art.18 della legge 25 marzo 1993, n.81.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

### **Art.58 Decadenza dalla carica di consigliere comunale**

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art.7 della legge 23 aprile 1981, n.154.

3. Il consigliere comunale può decadere altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre consecutive riunioni di Consiglio comunale.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

### **Art.59 Dimissioni**

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco ed allo stesso rimessa con lettera raccomandata.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Nei riguardi del Consigliere comunale che ha presentato le dimissioni, esse sono operative fin dal momento in cui pervengono al Sindaco, che deve disporre la registrazione nel protocollo dell'ente.

4. Il Consiglio comunale prende atto delle dimissioni in seduta pubblica.

#### **Art.60**

#### **Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione**

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.